



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

in persona della giudice, XXXXX XXXX, all'udienza del 18.11.2022, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nel procedimento rg nr 3293/2022, ha emesso la seguente sentenza

TRA

XXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Maria Rosaria Calvio

RICORRENTE

E

Il M.I. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia -
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo,

RESISTENTE

Con ricorso depositato in data 27.4.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere un assistente amministrativo assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del M.I., giusta contratto del 01-09-2018 ed attualmente in servizio presso il liceo Galilei Moro di Manfredonia e di aver prestato servizio, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze del M.I. in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per i periodi dettagliatamente indicati.



Parte ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'immissione in ruolo, si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto.

In particolare, ha rappresentato che la ricostruzione della sua carriera è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici), per l'effetto essendogli stata riconosciuta una anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente prestata.

In particolare, lamentava che : “..11 mesi e 10 giorni di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione della ricorrente negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio...” (cfr pag 4 del ricorso introduttivo).

Ha altresì dedotto che di aver diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 19 agosto 2011.

Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo e alla progressione economica (cd. gradoni) di cui gode il personale scolastico assunto a tempo indeterminato, il ricorrente ha chiesto al giudice di condannare il M.I. alla ricostruzione della sua carriera tenendo conto del riconoscimento per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo e, conseguentemente al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di detta anzianità, che quantificava in complessivi euro 4.503,73, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

A seguito di regolare citazione, il M.I. si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese economiche.

Nel merito, parte resistente ha riconosciuto la parziale fondatezza delle avverse pretese, concludendo come segue: “accogliere il ricorso limitatamente alla valutazione integrale del servizio pre - ruolo in sede di ricostruzione della carriera quantificando tale servizio in anni 6 mesi9 e giorni 28; accogliere il ricorso limitatamente all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 - commi 2 e 3 - del CCNL 4/8/2011 al servizio prestato con contratto a tempo determinato e con l'applicazione della clausola di salvaguardia; accogliere la quantificazione delle differenze retributive calcolate da questa Amministrazione in € 2.430,70, di cui € 680,61 dovute in



applicazione della clausola di salvaguardia per il servizio svolto con contratto a tempo determinato ed € 1.750,16 per differenze retributive a seguito del riconoscimento integrale del servizio pre - ruolo in sede di ricostruzione della carriera; rigettare il ricorso nella parte in cui chiede il mantenimento dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 - commi 2 e3 - del CCNL 4/8/2011 anche successivamente all'immissione in ruolo e fino al conseguimento della fascia stipendiale 9/14; rigettare il ricorso nella parte in cui chiede la liquidazione della somma di € 4.503,73 quale totale delle differenze retributive maturate tra quanto dovuto in conseguenza della richiesta principale e della richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4/8/2011, e quanto percepito durante la vigenza dei contratti a tempodeterminato e indeterminato.

In subordine, qualora accolta la richiesta di attribuzione dell'assegno ad personam anche per il periodo successivo al ruolo e fino alla data di conseguimento della fascia 9/14: accogliere i calcoli delle differenze retributive dovute, effettuati da questa amministrazione e quantificati in € 3.056,13, di cui € 1.305,97 dovute in applicazione della clausola di salvaguardia per il servizio svolto con contratto a tempo determinato e tempo indeterminato fino al conseguimento della fascia 9/14, avvenuto in data 1/4/2020, ed € 1.750,16 per differenze retributive a seguito del riconoscimento integrale del servizio pre - ruolo in sede di ricostruzione della carriera; eventualmente, affidare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia la corretta quantificazione delle differenze retributive dovute al ricorrente, in accoglimento delle richieste presentate; dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo decorrenti dalla data di deposito del ricorso giudiziale; compensare le spese di giudizio”.

L'odierna udienza era tenuta ai sensi e per gli effetti agli artt. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e 1 comma 3 D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

Nel merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.

Il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria.



E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.

In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:

- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo



da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). Va poi aggiunto che, nel caso di specie, le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, perché la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare. Inoltre, anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945). Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del Miur stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al personale del Miur non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.



Dette conclusioni non sono suscettibili di modifiche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia 20 settembre 2018 (Motter), secondo la quale "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".

Ciò perché siamo in presenza, nel caso di specie, non di un docente, ma di un collaboratore scolastico che, durante i plurimi rapporti a termine come precario, dall'anno scolastico 2000/2001 e fino all'immissione in ruolo, non ha svolto sostituzioni temporanee, ma ha lavorato con continuità, provvedendo a svolgere sempre la medesima attività di collaboratore scolastico e non ha insegnato "svariate materie".

Peraltro, il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale ata, anche dopo la citata Corte di giustizia 20 settembre 2018, è stato effettuato dalla recente Cass. 28.11.2019, n. 31150, proprio nei termini di cui sopra.

In particolare, nel caso di specie, la totale sovrapposibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed "inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche" (così, in motivazione, Cass. n. XXXX/2019).

Va pertanto dichiarato il diritto dell'istante, durante l'intero servizio di pre-ruolo effettuato a partire dal primo contratto a termine, alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a



tempo indeterminato, con le conseguenze di legge, tra cui quella di essere collocato nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta progressione economica.

Sul punto, il M.I. resistente ha eccepito che il servizio pre - ruolo prestato e da valutare integralmente in sede di ricostruzione della carriera è pari ad anni 6 mesi 9 e giorni 28, con esclusione di quello prestato presso scuole private, svolto durante i periodi analiticamente indicati nella memoria di costituzione. ("... E' fondamentale osservare che l'amministrazione scolastica correttamente non ha valutato in carriera il servizio prestato dal 11/4/2002 al 31/8/2002, dal 1/9/2002 al 31/8/2003, dal 1/9/2003 al 16/12/2003 in quanto servizio prestato presso scuole non statali e dal 8/4/2016 al 8/4/2016 in quanto non effettivamente prestato. Tale servizio, ovviamente, deve essere escluso dalla valutazione del servizio pre - ruolo in sede di ricostruzione della carriera..." cfr. pag. 5 della memoria di costituzione"). L'amministrazione faceva inoltre rilevare che il ricorso (pagina 9) riporta un'anzianità pre - ruolo utile ai soli fini economici - mesi 8 e giorni 27 - non corrispondente a quella accantonata dall'Amministrazione scolastica.

Con note di trattazione scritta depositate successivamente alla memoria di costituzione, parte ricorrente non contestava la ricostruzione del Ministero convenuto sul punto, né il ricorrente elaborava, in sede di ricorso introduttivo, il conteggio della complessiva anzianità preruolo che chiedeva di accertare. Analogamente va accolta la domanda di applicazione della clausola di salvaguardia. Ed invero, l'accordo del 4 agosto 2011 ha introdotto una doppia clausola di salvaguardia in favore del personale già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:

- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre - esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

Come sancito in numerosi precedenti giurisprudenziali, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, si evidenzia, riguardo la clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL economico 2011, come "tale clausola di favore deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze di MIUR in forza di successione di contratti a tempo determinato, iniziati prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale,



avessero già svolto un anno di servizio, con conseguente fondatezza anche della pretesa del ricorrente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, sino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni"(Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020, n.139; Tribunale Palermo, 17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013). In tal senso, peraltro, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione."(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 2924 del 07/02/2020).

Nel caso in esame sussistono i presupposti previsti dal citato accordo, avendo parte ricorrente iniziato a lavorare prima del 1° settembre 2011 e avendo a quella data più di un anno di servizio.

Il M.I, in definitiva, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato, applicando la clausola di salvaguardia di cui al CCNL 2011 ed a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Va precisato che l'anzianità che il M.I. dovrà riconoscere è pari ad anni 6 mesi 9 e giorni 28.

Con riferimento all'attribuzione della corretta fascia stipendiale conseguente alla riconosciuta progressione economica ed alle richieste differenze retributive, il M.I ha osservato che non possono considerarsi corretti i conteggi elaborati dal ricorrente in quanto: "... 1)Il calcolo delle differenze non è coerente con lo sviluppo della carriera a seguito del riconoscimento integrale del servizio pre - ruolo.

A decorrere, infatti, dal 1/9/2018 il ricorrente deve essere inquadrato nella fascia iniziale del CCNL 19/4/2018 e conseguirà la fascia 9/14 il 1/3/2021, secondo il decreto di ricostruzione della carriera, mentre tale fascia sarà conseguita con 11 mesi di anticipo - il 1/4/2020 - con il riconoscimento integrale del servizio.

Conseguentemente, le uniche differenze retributive dovute per il diverso inquadramento afferiscono al periodo 1/4/2020 - 1/3/2021.

2) Calcola le differenze retributive per il periodo successivo all'immissione in ruolo anche con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011.



3) *Calcola le differenze retributive a partire dal mese di Gennaio 2016 anziché dal 18/2/2016: se infatti la prescrizione deve decorrere dalla data di notifica della messa in mora - 17/2/2021 - allora il periodo da considerare è solo quello successivo al 18/2/2016...*" (cfr pag 9 della memoria).

In punto all' esatta quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente, va considerato corretto il ricalcolo effettuato dal M.I. resistente, che le quantifica in complessivi € 3.056,13, di cui € 1.305,97 dovute in applicazione della clausola di salvaguardia per il servizio svolto con contratto a tempo determinato e tempo indeterminato fino al conseguimento della fascia 9/14, avvenuto in data 1/4/2020, ed € 1.750,16 per differenze retributive a seguito del riconoscimento integrale del servizio pre - ruolo in sede di ricostruzione della carriera.

Le spese di lite, quantificate come segue in applicazione dei parametri medi, possono essere compensate in ragione della metà, tenuto conto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione e della circostanza che l'operato della P.A. non è del tutto arbitrario, nel senso che lo stesso è conforme alla normativa statale, sebbene quest'ultima è risultata in contrasto con quella comunitaria.

PQM

- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dal primo contratto a termine, nonché con l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 19 luglio 2011 e, quindi, con attribuzione di un'anzianità pari ad anni 6 mesi 9 e giorni 28;
- condanna il M.I a collocare parte ricorrente nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta ricostruzione dell'anzianità di servizio;
- condanna il M.I. al pagamento delle relative differenze retributive, pari a complessivi € 3.056,13, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- liquida le spese di lite in complessivi € 2.059,00, per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie al 15%, dichiarandole compensate tra le parti in ragione di 1/2 e condannando parte resistente al pagamento della restante parte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Foggia, 18.11.2022

Il Giudice del Lavoro

XXXX XXXX



Sentenza n. 3929/2022 pubbl. il 18/11/2022
RG n. 3293/2022

